



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

tel + 39 0403775551
fax + 39 0403775523

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Articolo 21, comma 5, della legge regionale 31/2015. D.P.Reg. n. 0104/Pres. del 19 maggio 2016, recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea. Fissazione del limite massimo di rimborso per singolo ricovero con riferimento all'annualità 2018.

Il Direttore centrale sostituto

Vista la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, recante norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate;

Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 5, della succitata legge regionale 31/2015 il quale prevede che:

- la Regione rimborsa, agli Enti del servizio sanitario regionale, gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento;
- il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita;
- con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri;
- a integrazione delle risorse regionali appositamente stanziare possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali;

Visto il Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0104/Pres. del 19 maggio 2016, pubblicato sul BUR n. 22 del 01/06/2016, recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);

Posto che all'art. 10 (Risorse disponibili) del medesimo Regolamento è previsto che il limite massimo previsto per ciascun ricovero sia definito annualmente con decreto del direttore

centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, tenuto conto delle risorse stanziati nel relativo capitolo di spesa;

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21, recante “Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale” e ss.mm. ii;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti, ed in particolare l'articolo 5, il quale stabilisce che la Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del Decreto legislativo 118/2011
- la “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020” n. 44, del 28 dicembre 2017, pubblicata sul supplemento ordinario al BUR n. 02 del 5 gennaio 2018;
- la “Legge di stabilità 2018” n. 45, del 28 dicembre 2017, pubblicata sul supplemento ordinario al BUR n. 03, del 5 gennaio 2018;
- il Bilancio finanziario gestionale 2018, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017, e sue successive variazioni;

Preso atto che sul capitolo 5018 del Bilancio pluriennale regionale di previsione 2018-2020 e del Bilancio annuale regionale di previsione 2018, sono stati stanziati Euro 200.000,00 per il rimborso agli Enti del Servizio sanitario regionale degli oneri sostenuti per i ricoveri umanitari di cui al Regolamento sopra citato;

Ritenuto, sulla base della spesa storica e per consentire la copertura a rimborso del maggior numero possibile di interventi, di fissare un limite massimo per ciascun ricovero, da autorizzare nel 2018, pari a euro 30.000,00;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e sue successive modifiche e integrazioni;

Atteso che con DGR n. 165 del 2 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con D.P.reg. 277/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato conferito al sottoscritto l'incarico sostitutorio di Direttore centrale presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Decreta

1. Per quanto esposto in premesse, di fissare un limite massimo di rimborso pari a euro 30.000,00 per ciascun ricovero da autorizzare nel 2018.
2. Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito internet regionale.

IL DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO
dott. Paolo Pischiutti
(firmato digitalmente)